

TI_GERICHTE 32.2003.61 vom 19. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2003.61

FR: TI_GERICHTE 32.2003.61 du 19 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 32.2003.61 del 19 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 29

ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c). Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). La somma dei redditi dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. 2.4. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall'art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c). Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all'AVS, con riserva dell'art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Generalmente nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L'ammontare dell'accredito corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L'accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.5. L'assicurata sostiene che l'ammontare della rendita non sarebbe abbastanza elevato. Essa non contesta invece più il grado della rendita (50%, cfr. doc. __, consid. 1.5). Va pertanto esaminato se l'amministrazione ha calcolato correttamente l'importo della prestazione assegnata con la decisione impugnata.

2.6. Periodo di contribuzione Per il calcolo della rendita d'invalidità dell'assicurata, classe 1956, fa stato il periodo di contribuzione dal 1.1.1977 (anno seguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1999 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita AI). Dall'esame dei conti individuali della ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un periodo di contribuzione incompleto di 7 anni e 8 mesi. L'assicurata, di nazionalità svizzera, è infatti stata affiliata all'AVS, dove ha contribuito, solo fino al 1979. Nel 1980 si è infatti trasferita in Italia (cfr. il formulario "richiesta di prestazioni AI per adulti", sottoscritto dall'interessata in data 24 gennaio 2001). Dal settembre 1999 essa è rientrata nel nostro Paese ed è stata nuovamente assoggettata all'AVS. Le lacune contributive sono state in parte colmate come segue. L'amministrazione ha dapprima preso in considerazione i redditi giovanili conseguiti dal 1974 al 1976, in applicazione dell'art. 52b OAVS giusta il quale quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29ter LAVS, i periodi di contribuzione prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive. Inoltre la Cassa ha calcolato gli 8 mesi derivanti dall'anno in cui è sorto il diritto alla rendita, conformemente all'art. 52c OAVS per il quale i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita. Per quanto concerne il periodo trascorso in Italia, va qui rammentato che le persone coniugate di nazionalità svizzera che risiedevano all'estero dovevano aderire all'assicurazione facoltativa quando il coniuge era obbligatoriamente assicurato all'AVS/AI svizzera in virtù di disposizioni legali o di una convenzione internazionale, poiché la qualità di assicurato di uno dei coniugi non si estende all'altro coniuge residente all'estero. Il TFA, con sentenza del 18 marzo 2002 nella causa H 137/01, ha rammentato che la moglie non affiliata all'AVS svizzera non può pretendere alla qualità di assicurata per il solo motivo che il marito era affiliato obbligatoriamente all'assicurazione svizzera: "d) In BGE 126 V 217 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht sich alsdann zur Frage geäußert, ob die in BGE 104 V 121 begründete und in BGE 107 V 1 bestätigte Rechtsprechung zu Art. 1 Abs. 1 lit. b und c aAHVG auch mit Inkrafttreten der 10. AHV-Revision und der damit verbundenen Abschaffung der Ehepaar-Altersrente weiterhin Bestand habe. Es gelangte hiebei zum Schluss, dass diese Judikatur nicht in erster Linie aus der Überlegung entstanden war, die Ehefrau würde an der Ehepaarrente teilhaftig sein, sondern im Wesentlichen auf dem Argument beruhte, das Gesetz umschreibe die Voraussetzungen der Versicherteneigenschaft in einer Weise, die

keine andere Interpretation zulasse, als dass jede Person diese Voraussetzungen persönlich erfüllen müsse. Der Hinweis auf den Schutz der Ehefrau durch die Ehepaarrente sowie auch auf die Möglichkeit des Beitritts zur freiwilligen Versicherung sollte aufzeigen, dass sich die mit der getroffenen Lösung verbundenen Konsequenzen in Grenzen halten würden (vgl. BGE 107 V 3 Erw. 1 und 2). Wie im zitierten Urteil weiter dargelegt wird, hat diese Betrachtungsweise durch die 10. AHV-Revision nichts an Aktualität eingebüsst. Der Schutz der Ehefrau ist durch das System des Rentensplittings mit Anrechnung von Beitragsjahren gemäss Art. 29bis Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit. b aAHVG gewährleistet worden (lit. g Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision). Für eine Praxisänderung besteht demnach kein Anlass, und zwar umso weniger, als eine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des Ehemannes auf die Ehefrau kraft des Zivilstandes dem Grundanliegen der 10. AHV-Revision für eine zivilstandsunabhängige Rente der Frau diametral zuwiderlaufen würde. Festzuhalten bleibt, dass sich das Eidgenössische Versicherungsgericht beim Erlass seiner Urteile BGE 104 V 121 und 107 V 1 der Unzulänglichkeiten, die sich aus diesem Ergebnis in Einzelfällen - insbesondere bei Nichtbeitritt zur freiwilligen Versicherung - ergeben können (vgl. Erw. 2c in fine hievor), bewusst war und es auch heute ist. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, erfolgt im Lichte der erwähnten Judikatur somit keine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des während des Aufenthaltes in Japan obligatorisch versicherten Ehemannes auf die nicht-erwerbstätige Ehefrau, welcher deshalb - sie war nicht der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer angeschlossen - die von der Ausgleichskasse errechneten Beitragslücken entstehen. Nach dem Gesagten liegt in dieser Vorgehensweise - entgegen den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde - keine rechtsungleiche Behandlung." Nel caso di specie poiché l'insorgente non si è affiliata facoltativamente all'AVS svizzera il periodo trascorso in Italia non può essere preso in considerazione. Da quanto sopra esposto discende che il periodo di contribuzione dell'interessata è rettamente stato calcolato dalla cassa in 7 anni e 8 mesi (nella decisione è tuttavia indicato il periodo di contribuzione effettivo, ossia senza gli 8 mesi di contribuzione dell'anno in cui è sorta la rendita, conformemente all'art. 52c OAVS), per una scala di rendita 14. 2.7. Reddito annuo medio Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM). Come già detto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, nonché dalla metà dei redditi coniugali, e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurata, compreso lo splitting, relativi al succitato periodo giungendo così all'importo di fr. 77'278. La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell'indice previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all'art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurata è avvenuta nel 1977 e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.119. L'importo rivalutato ammonta di conseguenza a fr. 86'475 (77'278 X 1.119). Se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un

supplemento percentuale. Il Consiglio federale fissa il supplemento graduandolo secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità. Per gli assicurati con una durata di contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento speciale (art. 36 cpv. 3 LAI). Le indicazioni relative al limite d'età e ai tassi dei supplementi figurano nell'art. 33 OAI. In concreto la Cassa ha applicato un aumento del 5% poiché l'assicurata, classe 1956, al momento dell'insorgere dell'invalidità, non aveva ancora 45 anni. Il reddito raggiunge così fr. 90'799 [(86'475 : 100 X 5) + 86'475]. Questo importo va ancora diviso per gli anni effettivi di contribuzione, ossia 7, per un totale di fr. 12'971 (90'799 : 7). Per ogni anno in cui l'assicurata ha provveduto all'educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4). L'assicurata ha avuto tre figli, nati rispettivamente nel 1977, 1978 e 1985. Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). In concreto vanno attribuiti accrediti nel 1978 (anno susseguente la nascita del primo figlio) e negli anni 1979 e 1999, ossia quando l'assicurata era domiciliata in Svizzera e in quanto tale affiliata all'AVS poiché non vanno calcolati accrediti durante la permanenza all'estero. Infatti sono presi in considerazione solo i periodi durante i quali una persona aveva la qualità d'assicurata (STCA del 1.2.2001 nella causa N, 30.2000.52; marg. 5031 DR). In concreto la ricorrente non era affiliata all'AVS svizzera dal 1980 al 1998 e dunque non aveva la qualità d'assicurata. Da rilevare infine che l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). La media dell'accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi durata di contribuzione computabile (marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS). Ne consegue quindi che all'assicurata vanno computati 3 mezzi accrediti per un importo, nel 2000, di fr. 7'753 (1005 X 12 X 3 X 3/2 : 7 anni). Per cui il reddito annuo medio ammonta a fr. 21'708 (fr. 12'971 + 7'753 = 20'724 arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le Tabelle UFAS) nel 2000 e a fr. 22'788 nel 2003, per una prestazione mensile (al 50%) di fr. 193 nel 2000, fr. 198 dal 2001 e fr. 203 dal 2003, come calcolato dalla Cassa. Alla figlia _____ l'amministrazione ha rettamente assegnato una rendita completa di fr. 78 mensili nel 2000, fr. 79 dal 2001 e fr. 81 dal 2003. Per cui il calcolo della Cassa si rivela corretto. Va infine rammentato che l'importo minimo cui accenna l'insorgente nelle sue osservazioni ("fr. 528.--", cfr. doc. __, per una rendita al 50%), è versato unicamente in caso di periodo di contribuzione completo, ossia se la scala di rendita applicabile è la 44. Poiché in concreto il periodo contributivo permette di prendere in considerazione solo la scala 14, va accordata una rendita parziale. Il ricorso va di conseguenza respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.